

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 Aprile 2004, in Napoli

tra

la Società GEST Line S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di FABI - SINDART


Premesso che

- con D.M. 24 novembre 2003, n. 375 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali" (di seguito Fondo di Solidarietà);
- nell'ambito del predetto decreto è stabilito che le prestazioni straordinarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b, siano erogate anche per i casi di eccedenze di personale gestite attraverso il ricorso ad iniziative di esodo volontario;
- dopo la fusione in Esaban S.p.A. (rinominata GEST Line S.p.A.) delle Società esattoriali del Gruppo SANPAOLO IMI - oggetto delle procedure di cui alle inerenti disposizioni di legge e contrattuali - si è esperita ulteriore procedura di CCNL relativa al Piano Industriale di riorganizzazione e riposizionamento sul mercato della nuova Società, con illustrazione di interventi programmati e connessa determinazione delle eccedenze di personale da ciò emergenti;
- al termine dei confronti anzidetti si sono siglate intese, rispettivamente in data 5 agosto e 30 settembre 2003, in materia di interventi per la gestione delle accennate eccedenze, nel cui ambito si è data specifica rilevanza all'utilizzo del Fondo di Solidarietà;
- tale principio è stato ribadito nell'ulteriore intesa del 1° marzo 2004, relativa a specifici aspetti della nuova organizzazione del lavoro;
- in relazione a quanto precede, è intendimento delle Parti stabilire - anche alla luce dei principi degli accordi di Gruppo in materia - criteri e modalità di accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;


si conviene quanto segue

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) presso GEST Line S.p.A. il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003, n.375, avviene su base volontaria, nel rispetto di quanto stabilito nell'art.7, comma 1, lett.c), numero 2;

GEST Line S.p.A.



FABI



SINDART



- 3) con riferimento a quanto stabilito all'art.5, comma 2, del ripetuto D.M., le prestazioni straordinarie di cui al punto che precede riguardano – nella presente fase di applicazione dei citati interventi di riorganizzazione aziendale – il Personale destinatario del CCNL 12 dicembre 2001 per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali nonché del CCNL 28 febbraio 2002 per i Dirigenti che maturi i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'A.G.O. ovvero di vecchiaia a carico dello speciale fondo di previdenza di cui alla legge n.377/1958 a far tempo dalla sottoscrizione della presente intesa e per tutta la durata dell'operatività del Fondo di Solidarietà;
- 4) alla luce della situazione di possibile evoluzione della legislazione relativa ai requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di base dell'AGO, l'Azienda interesserà, nella prima fase di applicazione del presente accordo, la platea di personale che matura i requisiti per il diritto alla pensione come definiti al precedente punto 3) entro il 31/12/07. Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sono presentate dal suddetto personale entro il termine del 15 giugno 2004, previa tempestiva diffusione, da parte aziendale, delle necessarie comunicazioni generali e di dettaglio. Entro la medesima data, può manifestare formale interesse all'adesione al Fondo di Solidarietà – con modalità opportunamente indicate dall'Azienda - il personale che maturi i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2007, le cui adesione dovrà essere confermata in relazione agli eventuali sviluppi dell'accennata riforma pensionistica.
- 5) in relazione a quanto previsto nella presente intesa, le Parti si incontreranno, entro il 30 giugno 2004, per una verifica sull'andamento dell'operazione al fine di effettuare un esame congiunto in merito all'incidenza dei risultati conseguiti, tenuto anche conto dello stato di attuazione degli ulteriori strumenti concordati in materia;
- 6) ulteriore sessione di Incontro si attiverà entro il 30 settembre 2004, al fine di esaminare le ulteriori iniziative di interessamento del personale per l'adesione al Fondo di Solidarietà – con particolare riferimento alle manifestazioni di interesse presentate ai sensi del precedente punto 4) da chi maturi il diritto al trattamento pensionistico di base dopo il 31.12.2007 – in funzione dell'eventuale evoluzione della legislazione relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di base e tenuto conto delle previsioni di cui all'art.6, comma 4 del D.M. n.375/2003.
- 7) le risoluzioni del rapporto di lavoro conseguenti all'accoglimento delle richieste presentate avvengono nei termini stabiliti da parte dell'Azienda - anche in relazione ai tempi di effettiva erogazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà in continuità rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro - ed individualmente comunicati ai singoli aderenti. L'Azienda informa le OO.SS. in ordine alle casistiche di eventuali dilazioni dei tempi di uscita connesse a specifiche esigenze aziendali;
- 8) in osservanza di quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del D.M. 375/2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell'Azienda circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva e deve produrre tale documentazione secondo le indicazioni che saranno fornite ai sensi del precedente punto 4);

GEST Line S.p.A.

Giuseppe Bondi
Roberto Allen

FABI
Antonio

Giuseppe
Raffaella
Adriano
Paolo

SINDART
Paolo
Paolo
Paolo

- 9) il personale di cui sopra deve, altresì, sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, come previsto dall'art.11, comma 14, del citato D.M.;
- 10) previa verifica e conferma da parte dell'INPS, le domande di accesso al Fondo di Solidarietà presentate ed accolte dall'Azienda secondo la tempistica indicata al precedente punto 5) determinano il diritto per il personale in questione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro;
- 11) per quanto non specificamente regolato dalla presente intesa, si fa rinvio al D.M. 375/2003, ivi compresa la possibilità di erogazione della prestazione straordinaria in unica soluzione di cui all'art.5, comma 1, lett.b, del D.M. medesimo;
- 12) gli aderenti al Fondo di Solidarietà mantengono la copertura di assistenza sanitaria integrativa prevista per il personale in servizio, ferma la ripartizione delle quote di contribuzione tra l'Azienda e i predetti interessati stabilita, Concessione per Concessione, dall'accordo aziendale 10 marzo 2004. Nei confronti degli aderenti al Fondo non trovano applicazione le eventuali successive determinazioni dell'Azienda in ordine ad interventi migliorativi sulle quote a carico del personale, così come previsti dal predetto accordo;
- 13) in relazione alle previsioni del citato accordo 10 marzo 2004 circa accantonamenti operati dall'Azienda a fini di previdenza complementare, al personale aderente al Fondo di Solidarietà è riconosciuta l'immediata attualizzazione degli accantonamenti stessi, per il periodo intercorrente tra l'1/1/2005 e la maturazione del diritto a pensione, nella misura che sarà portata a conoscenza delle OO.SS. nell'ambito della comunicazione di cui al successivo punto 15);
- 14) in materia di condizioni agevolate e finanziamenti, a decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà e per tutto il periodo di adesione al medesimo, per il personale interessato sono confermate le condizioni di cui alla convenzione stipulata dall'Azienda con SANPAOLO IMI per le seguenti fattispecie:
- trattamento previsto per il conto corrente a suo tempo indicato per l'accreditamento delle competenze e del deposito amministrato ad esso connesso;
 - mantenimento dell'APC per elasticità di cassa nella misura stabilita dalla ridetta convenzione, ferma l'assistenza al finanziamento in essere di polizza fidejussoria stipulata dal fruitore;
 - conferma, sino alla data di conseguimento del trattamento pensionistico, delle condizioni relative ai mutui fondiari per l'acquisto della prima casa in essere al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.
- Le ulteriori aperture di credito e/o finanziamenti in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro devono essere contestualmente estinti;
- 15) l'Azienda si riserva di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le forme di incentivazione economica individuate per favorire l'adesione all'iniziativa di ricorso al Fondo di Solidarietà e valide anche per il personale che maturi, tempo per tempo, i requisiti per aderire al Fondo di Solidarietà.

GEST Line S.p.A.

Riccardo Boneri
Roberto Allen


FABI
Roberto Boneri


Roberto Boneri
Raffaella Bertelli
Adriano Allen
Giuseppe Allen

SINDART
Roberto Boneri
Adriano Allen
Giuseppe Allen

Lettera delle Organizzazioni Sindacali

In riferimento a quanto già esplicitato in sede di trattativa, le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione all'Azienda affinché, ove si presentino casi particolari connessi ad oggettive difficoltà di ricostruzione della posizione contributiva da parte di personale interessato all'adesione al Fondo di Solidarietà (quali, ad esempio, esigenze di maggiori tempi tecnici per ottenere certificazioni, anche parziali, da parte di Enti erogatori di prestazioni pensionistiche di base diversi dall'INPS) sia concordata tra l'Azienda e l'interessato una breve dilazione del termine di presentazione delle domande di cui al punto precedente.


FABI


SINDART


Lettera dell'Azienda

In relazione alla raccomandazione delle OO.SS. circa i casi di eventuali, oggettive difficoltà di accertamento della posizione contributiva del personale interessato all'adesione al Fondo di Solidarietà ed alla connessa possibilità di breve dilazione del termine di presentazione delle domande da concordare con il medesimo, l'Azienda prende atto della raccomandazione espressa.

GEST Line S.p.A.



Spett.li
Segreterie Nazionali
e Rappresentanze Sindacali Aziendali
delle OO.SS.
FABI
SINDART
di GEST Line S.p.A.

Napoli, 29.06.06

Si fa riferimento all'accordo relativo al ricorso su base volontaria al Fondo di Solidarietà quale strumento di gestione delle eccedenze di personale individuate presso GEST Line S.p.A., siglato in data odierna.


In proposito, richiamate le dichiarazioni rese in corso di trattativa, si conferma che nei confronti del personale che aderisca al Fondo citato - nei termini e con le modalità stabilite nel richiamato accordo - è prevista l'erogazione di un incentivo all'esodo.

L'importo lordo dell'incentivo è composto da una quota base pari al 55% della retribuzione fissa annua lorda individuale, incrementata nella percentuale delio 0,40% della stessa retribuzione per ciascuno dei primi 30 mesi di permanenza nel Fondo da parte dei singoli interessati, percentuale elevata allo 0,50% della retribuzione considerata per ciascun mese ulteriore rispetto ai 30.

Si conferma altresì che - in relazione alle intese aziendali del 10 marzo 2004 in materia di accantonamenti operati dall'Azienda a fini di previdenza complementare - l'importo lordo dell'incentivo di cui sopra viene incrementato di un'ulteriore somma corrispondente all'attualizzazione dell'1% dei predetti accantonamenti, a far tempo dall'1/1/2005 ed in ragione di anno, fino alla data di maturazione del diritto a pensione.

Distinti saluti.

GEST Line S.p.A.



Handwritten signature of Riccardo Biondi, likely representing GEST Line S.p.A.